



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25459/2021 R.G. proposto da:
CORTESI Franco, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto
Giovanni Oreste Modena;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado
di Trento n. 58/2021, depositata il 21 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre
2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – Franco Cortesi impugnava la cartella di pagamento n.
09720170190873547000, notificata il 5 giugno 2018, emessa in
relazione al ruolo n. 2017/003886, avente ad oggetto dazi, IVA e
altri diritti doganali relativi ad operazioni di importazione di banane
effettuate nell'anno 1998. La vicenda traeva origine dall'avviso di

rettifica n. 14320/2004 emesso dall'Ufficio delle Dogane di Trento nei confronti della società Chiquita Italia s.p.a., della società Socoba s.r.l. e del contribuente, all'epoca amministratore delegato di Chiquita Italia s.p.a., in relazione all'utilizzo di certificati AGRIM risultati falsi nell'ambito di operazioni di importazione di banane provenienti dall'America Latina.

Avverso detto avviso di rettifica proponevano autonomi ricorsi Chiquita Italia s.p.a., Socoba s.r.l., Filippo Antonietti e il contribuente.

La Commissione tributaria di primo grado di Trento, riuniti tutti i ricorsi, con sentenza n. 40/1/06, depositata il 25 settembre 2006, rigettava i ricorsi.

La decisione veniva impugnata da tutte le parti in giudizio.

Con sentenza n. 8/01/12, depositata il 20 febbraio 2012, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento confermava quanto statuito dai giudici di prime cure.

Ricorreva avanti al giudice di legittimità la sola Chiquita Italia s.p.a.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Rimaneva intimato il contribuente.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 24449/2013, accoglieva parzialmente il terzo motivo del ricorso proposto da Chiquita Italia s.p.a., rigettando gli altri motivi, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con annullamento della pretesa limitatamente alle importazioni compiute prima del 23 novembre 1998, ritenute coperte da prescrizione.

A seguito di tale decisione l'Amministrazione procedeva allo sgravio parziale delle partite di ruolo riferite a Chiquita Italia s.p.a. e alla successiva reiscrizione delle somme ritenute dovute dal contribuente, quale coobbligato, mediante il ruolo n. 2017/003886.

Il contribuente impugnava con ricorso il suddetto atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Commissione tributaria di primo grado, con sentenza n. 21/02/2021, depositata il 4 febbraio 2021, rigettava il ricorso ritenendo legittima la pretesa erariale alla luce del giudicato formatosi nei confronti del contribuente.

2. – Avverso la sentenza di primo grado il contribuente proponeva appello.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Commissione tributaria di secondo grado, con sentenza n. 58/01/2021, depositata il 21 giugno 2021, rigettava l'impugnazione.

3. – Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al mancato riconoscimento dell'estensione nei propri confronti del giudicato formatosi con la sentenza della Corte di cassazione Cass. n. 24449/2013. Il ricorrente deduce che la controversia originaria riguardava una fattispecie tributaria unitaria avente ad oggetto le medesime operazioni di importazione, contestate a una pluralità di soggetti coinvolti nella medesima

vicenda doganale. Sostiene che gli atti impositivi erano stati artificiosamente frazionati dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di Chiquita Italia s.p.a., Socoba s.r.l., Errek e del contribuente, nonostante l'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria. Assume che tale situazione avrebbe imposto la configurazione di un litisconsorzio necessario tributario, poiché l'oggetto dell'impugnazione investiva elementi comuni a tutti i soggetti coinvolti. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario sul presupposto della solidarietà passiva, mentre, ad avviso del ricorrente, solidarietà passiva e litisconsorzio necessario non sarebbero istituti incompatibili. Richiama la sentenza Cass., Sez. Un., n. 1052/2007, sostenendo che l'inscindibilità derivava dall'unitarietà dell'accertamento e dalla comune contestazione degli elementi costitutivi della pretesa tributaria. Afferma che la sentenza n. 24449 del 2013, pronunciata sul ricorso di Chiquita Italia s.p.a., aveva investito direttamente gli elementi comuni dell'obbligazione tributaria e, pertanto, il relativo giudicato avrebbe dovuto estendersi anche alla propria posizione. Deduce inoltre che nei propri confronti non si sarebbe formato alcun giudicato contrario sul punto della prescrizione, non avendo mai proposto nel giudizio originario una specifica contestazione relativa a tale eccezione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. in relazione al mancato riconoscimento dell'estensione del giudicato formatosi con la sentenza Cass. n. 24449/2013. Il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'efficacia espansiva del giudicato favorevole sarebbe esclusa dalla formazione di un

precedente giudicato sfavorevole nei suoi confronti. Deduce che la fattispecie non integrerebbe una semplice ipotesi di solidarietà tributaria, bensì un caso caratterizzato dall'esistenza dello stesso rapporto tra le medesime parti. Assume che l'estensione del giudicato favorevole sarebbe comunque consentita dal "principio di coordinamento", per il quale, in presenza di pluralità di parti, l'accertamento (compiuto dalla sentenza rispetto alla situazione unica facente capo a più soggetti) non potrebbe che valere nei confronti di tutti gli interessati in quanto decisioni divergenti determinerebbero un inevitabile conflitto tra giudicati. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe considerato il principio secondo cui, in presenza di giudicati incompatibili, prevale quello formatosi successivamente nel tempo.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 370 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c., in relazione al mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato formatosi con la sentenza della Corte di cassazione Cass. n. 24449/2013. Il ricorrente evidenzia che la sentenza in questione era stata pronunciata nei confronti di Chiquita Italia s.p.a., dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, quali intimati, anche il contribuente e Filippo Antonietti. Deduce pertanto l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui egli non sarebbe stato parte del giudizio di cassazione. Sostiene che la qualità di intimato comportava comunque la partecipazione processuale al giudizio di legittimità. Rileva che l'art. 370 c.p.c. attribuisce alla parte intimata la mera facoltà di contraddire, senza incidere sulla sua qualità di parte processuale. Deduce conseguentemente che la sentenza della Corte di cassazione avrebbe spiegato effetti anche nei propri confronti e che la

sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato tale circostanza.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 324, 370, 331 e 106 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c., in relazione all'affermazione secondo cui egli non sarebbe stato parte del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza Cass. n. 24449/2013. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore processuale poiché egli era stato ritualmente evocato nel giudizio di cassazione mediante notificazione del ricorso proposto da Chiquita Italia s.p.a. Sostiene che, quale intimato e litisconsorte necessario, aveva assunto la qualità di parte del giudizio di legittimità indipendentemente dall'assenza di attività difensiva. Dal nesso di inscindibilità individuato nella vicenda giudiziale, deriverebbe la possibilità di poter invocare il principio secondo cui nelle obbligazioni soggettivamente complesse l'accertamento della responsabilità deve essere unitario, risolvendosi così l'ano-malia di eventuali comportamenti processuali tra loro contrastanti od incompatibili secondo cui ai condebitori possono estendersi gli effetti favorevoli dell'atto compiuto dal singolo condebitore.

1.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

La circostanza che il contribuente sia rimasto intimato nel giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 24449 del 2013 non è, di per sé, decisiva ai fini invocati dal ricorrente. Essa consente di riconoscere che il medesimo fu destinatario della notificazione del ricorso proposto da Chiquita Italia s.p.a. e che, quale intimato, avrebbe potuto svolgere attività difensiva ai sensi dell'art. 370 c.p.c.; non comporta, tuttavia, il superamento del dato assorbente costituito dalla mancata impugnazione, da parte sua,

della sentenza n. 8/01/12 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, che aveva confermato la pretesa impositiva nei suoi confronti.

Il giudicato formatosi in quel giudizio, pur avendo inciso sull'atto impositivo nei limiti dell'accoglimento parziale del ricorso della società, non poteva quindi spiegare effetti idonei a rimuovere o neutralizzare il giudicato diretto, anteriore e contrario già formatosi nei confronti del contribuente per effetto della definitività della pronuncia di merito a lui sfavorevole.

Posto che è incontestabile, nonché accertato nel merito, il rapporto di responsabilità solidale ex art. 38 del d.P.R. n. 43 del 1973 intercorrente tra il contribuente e Chiquita Italia s.p.a., l'estensione del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c. all'odierno ricorrente, quale condebitore in solido, non poteva trovare applicazione dal momento che, nel caso di specie, quest'ultimo è soggetto al limite del giudicato diretto e contrario formatosi nei suoi confronti con la sentenza n. 08/01/12 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Cass. n. 31807/2019; Cass. n. 7053/1991).

Infatti, in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall'interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei

riguardi di altro debitore in solido (Cass. n. 4989/2020; Cass. n. 4765/2001; Cass. n. 11400/1996).

Dunque, qualora su un'obbligazione solidale si siano formati più giudicati, soprattutto nel caso in cui ciò derivi dalla scelta di un condebitore di non impugnare, come nel caso in esame, la stessa decisione che viene invece separatamente impugnata da altro coobbligato, ognuno dei debitori resta soggetto alle statuizioni contenute in quello che lo riguarda.

Né può trovare applicazione, nel caso concreto, il principio della prevalenza del giudicato successivo in ipotesi di contrasto tra giudicati. Tale principio presuppone, infatti, un conflitto tra accertamenti resi tra le stesse parti e sulla medesima posizione soggettiva; nella specie, invece, la sentenza n. 24449 del 2013 è stata pronunciata sul ricorso proposto da Chiquita Italia s.p.a., mentre la posizione del contribuente era già regolata da un autonomo giudicato sfavorevole, formatosi nel rapporto processuale che lo riguardava direttamente.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla - anche parzialmente - l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta *inter alios* potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso (Cass. n. 33436/2018).

Quanto affermato è avvalorato, inoltre, dal principio per cui in tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della

sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio (Cass. n. 19444/2025).

La responsabilità solidale ex art. 38 del d.P.R. n. 43 del 1973 intercorrente tra il contribuente e Chiquita Italia s.p.a. non era, inoltre, idonea a trasformare il rapporto processuale in un'ipotesi di litisconsorzio necessario. La dedotta inscindibilità non discendeva, infatti, dalla mera comunanza delle operazioni doganali e degli elementi posti a fondamento dell'accertamento, ma avrebbe richiesto che la decisione non potesse utilmente essere resa nei confronti di uno dei coobbligati senza coinvolgere necessariamente anche gli altri; evenienza che non ricorre nel rapporto di solidarietà in esame, nel quale ciascun debitore è titolare di un'autonoma posizione processuale. L'unitarietà della fattispecie doganale dedotta dall'odierno ricorrente, infatti, non escludeva la scindibilità delle posizioni dei diversi coobbligati, ciascuno dei quali restava legittimato a coltivare autonomamente la propria impugnazione e soggetto agli effetti del giudicato formatosi nel relativo giudizio.

La solidarietà tributaria non determina, sul piano della tutela giurisdizionale, un litisconsorzio necessario tra i condebitori, essendo ciascuno di essi separatamente soggetto ai poteri di accertamento e di riscossione dell'amministrazione finanziaria, salva la possibilità di riunione dei procedimenti o, in difetto,

l'estensione al coobbligato del giudicato più favorevole formatosi nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. n. 7020/2001; Cass. n. 661/1974; Cass. n. 768/1975; Cass. n. 10613/2000), purché non sia già intervenuto, come nel caso di specie, un giudicato diretto e contrario nei confronti della parte che intende avvalersene.

In materia tributaria, l'applicabilità dei principi civilistici sulle obbligazioni solidali conosce i necessari adattamenti per l'influenza sull'assetto del rapporto obbligatorio degli effetti dell'accertamento tributario e della particolare struttura del processo tributario (Cass. n. 1698/2018; Cass. n. 15958/2015; Cass. n. 24098/2014; Cass. n. 24063/2011; Cass. n. 13800/2000).

L'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto, il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c. (Cass. n. 2854/2016). L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile: non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio, giudicato esplicito, ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione, giudicato implicito. Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo

negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il *petitum* del primo (Cass. n. 5486/2019).

2. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 22 settembre 2026.

La Presidente
Giulia Iofrida